ALL. A

Trieste,

AREA LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade
Direttore del Servizio: dott. ing. Enrico CORTESE

SCHEMA DI CONCESSIONE

PER LA CONCESSIONE IN USO DEL GAZEBO DEL GIARDINO MUZIO DE TOMMASINI E DEL PIAZZALE ANTISTANTE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI E MANIFESTAZIONI

Il Direttore del Servizio e Responsabile del procedimento: dott. ing. Enrico CORTESE

1 - OGGETTO

Il Comune di Trieste intende concedere in uso per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre degli anni 2017 – 2018 – 2019 il gazebo attrezzato posto all'interno del giardino pubblico Muzio de Tommasini sito in via Giulia a Trieste principalmente per lo svolgimento di spettacoli cinematografici e manifestazioni da svolgersi dalle ore 21.00 alle 24.00.

Il concessionario avrà, inoltre, la possibilità di organizzare manifestazioni a carattere diurno (non oltre le ore 20.00) alle condizioni indicate al successivo art. 5 e previa presentazione del programma.

La concessione è comprensiva dell'uso dell'area antistante il gazebo della superficie di ca. mq 450 atta a contenere il pubblico presente alla manifestazione.

2 - CONDIZIONI

I beni oggetto del presente atto vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e al fine esclusivo di essere adibiti allo svolgimento di spettacoli cinematografici e manifestazioni.

La presente concessione non può essere ceduta né trasmessa a terzi.

Senza la preventiva autorizzazione scritta dal Comune al concessionario è fatto assoluto divieto:

- di variare in tutto o in parte la destinazione dei beni;
- di subconcederli o darli - anche parzialmente ed a qualsiasi titolo – in godimento ad altri;
- di apportare modificazioni, addizioni ed innovazioni ai beni stessi.

Le attività oggetto della presente concessione non devono, comunque, ostacolare l'ordine pubblico e l'ordinaria fruizione del giardino da parte della collettività negli orari di apertura al pubblico e non possono svolgersi sugli spazi erbosi.

3 - DURATA

La concessione avrà durata di quattro mesi dal 1° giugno al 30 settembre per tre annualità consecutive (2017 – 2018 – 2019). Nei quattro mesi sono compresi i tempi tecnici necessari all'allestimento e disallestimento delle attrezzature.

La presente concessione deve ritenersi precaria ed il Comune avrà facoltà di ordinare, in qualsiasi momento, lo spostamento ed anche la rimozione di quanto insistente sull'area a spese del concessionario per motivi di pubblica utilità e senza che lo stesso possa chiedere compensi o risarcimenti di alcun genere.

4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà gestire l'attività cinematografica e saranno, quindi, a suo carico gli allestimenti necessari quali cabina di proiezione e sedie. Sarà, conseguentemente, a suo carico l'onere per l'ottenimento del nulla osta della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli che confermerà l'esatto posizionamento delle attrezzature.

Il concessionario si obbliga a far buon uso dell'immobile concessogli ed a restituirlo, dopo il 30 settembre di ogni anno, libero da persone anche interposte e cose, nello stato pristino in cui gli è stato consegnato. In particolare, a tale data, sedie e cabina di proiezione dovranno essere allontanate dal giardino de Tommasini; il concessionario dovrà, inoltre, smontare il telo cinema affinché venga conservato a cura del Comune. In caso di mancato ripristino degli spazi utilizzati o di cattiva esecuzione delle opere di ripristino, vi provvederà d'ufficio il Comune con oneri a carico del concessionario, secondo quanto previsto all'art. 18 del vigente Regolamento sul Verde del Comune di Trieste.

Il concessionario si assume l'obbligo di mantenere pulita l'area concessa, i vialetti di accesso alla stessa e le aree verdi limitrofe – nella zona dettagliatamente indicata nella planimetria allegata sub "**AI**"- mantenendoli sgombri da immondizie e materiali impropri di ogni genere e provvedendo allo svuotamento dei cestini ivi posizionati almeno tre volte alla settimana.

Nel corso dello svolgimento degli spettacoli serali il concessionario dovrà presidiare il giardino

e provvedere all'apertura e chiusura del solo cancello su Via Giulia a fine manifestazione. La chiusura sarà preceduta da una ronda per garantire la sicurezza del giardino in generale.
Qualora per maltempo gli spettacoli fossero sospesi, resta l'obbligo a carico del concessionario di garantire la chiusura del cancello.
Il concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna a corrispondere ad eventuali propri soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
È fatto obbligo al concessionario di esibire il presente atto di concessione o relativa copia a richiesta del personale comunale preposto al controllo della regolarità delle occupazioni.

5 - GESTIONE MATERIALE DEL GAZEBO

Il gazebo sarà formalmente consegnato al concessionario al 1° giugno di ogni anno, previa redazione e sottoscrizione di un verbale di consistenza dell'immobile stesso e dei relativi impianti (elettrico ed oleodinamico) in relazione ai quali il concessionario assume tutti gli obblighi di custodia e della cui integrità si fa garante verso il Comune concedente.
Oltre a quanto previsto all'art. 4, il concessionario si assume l'obbligo di gestire materialmente l'utilizzo del gazebo da parte di soggetti (gruppi - associazioni – scuole – privati ecc.) che abbiano ottenuto l'autorizzazione del Comune ai sensi del vigente Regolamento sul Verde.
La gestione materiale del gazebo comporta l'obbligo di tenere ed aggiornare il calendario delle manifestazioni nonché, avendo il concessionario in consegna esclusiva il gazebo ed i suoi impianti, l'obbligo di essere disponibile nel corso di tutte le manifestazioni per aprire, rendere funzionale e presidiare la struttura. In ogni caso, il concessionario resta l'unico responsabile dell'impianto e del suo funzionamento nei confronti del Comune.
Ai fini della programmazione del calendario delle manifestazioni, resta inteso che le iniziative organizzate dal Comune di Trieste, o che ne abbiano ottenuto il patrocinio, hanno la precedenza sulle altre.
Eventuali richieste di utilizzo dei beni presentate direttamente al concessionario dovranno, da questi, essere trasmesse al Comune per il rilascio dell'autorizzazione e gli adempimenti di competenza.
Le manifestazioni per cui il concessionario assume gli obblighi di gestione materiale del gazebo sopra dettagliatamente indicati hanno generalmente carattere diurno e non potranno protrarsi oltre le ore 20.00.
Inoltre, il concessionario si impegna ad assicurare la gestione materiale del gazebo anche in occasione di manifestazioni serali (dopo le ore 20.00) che il Comune si riserva la facoltà di organizzare o patrocinare per un massimo di 15 giorni all'anno, anche non continuativi. Dello svolgimento di tali manifestazioni serali verrà data comunicazione al concessionario con preavviso minimo di una settimana.
In tutti i casi, l'eventuale noleggio delle attrezzature di proprietà del concessionario ai terzi organizzatori delle manifestazioni di cui ai commi precedenti verrà regolato con intese dirette ed esclusive tra il concessionario ed i terzi, che restano, pertanto, estranee alla presente concessione.

6 - DIVIETI

Al concessionario, salvo diversa specifica autorizzazione del Comune, è fatto divieto assoluto di:

a) apportare modifiche al manufatto o alle aree dati in uso;
b) manomettere la pavimentazione del piazzale, piantandovi chiodi, viti di fissaggio o quant'altro;
c) percorrere i vialetti con mezzi meccanici aventi peso a pieno carico superiore a ql. 35. I

mezzi di peso inferiore a ql. 35 potranno transitare in caso di necessità previa posa di adeguata copertura con un tavolato o altro materiale protettivo della parte di vialetto interessata al passaggio e ciò solo al fine di trasportare quanto necessario allo svolgimento degli spettacoli;

d) far transitare qualsiasi mezzo lungo i vialetti e nel piazzale al di fuori di quanto descritto al punto c);
e) occupare superfici prative con qualsiasi oggetto od attrezzatura;
f) danneggiare in genere piante, fiori e quant'altro presente nelle aree contermini la zona oggetto della presente concessione;
g) costituire depositi di qualsiasi genere nell'ambito dell'area concessa;
h) protrarre gli spettacoli e manifestazioni oltre le ore 24.00;
i) superare i limiti del rumore previsti dalle norme.

Il Comune di Trieste, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli a scadenza periodica al fine di verificare la buona conduzione e gestione del gazebo nel rispetto degli impegni assunti con la presente concessione

7 - GARANZIE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente concessione, il concessionario costituisce deposito cauzionale di Euro 1.500,00 anche mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.
Inoltre, a garanzia di eventuali danni a persone e/o cose il concessionario dovrà presentare:

a) garanzia a copertura di eventuali danni al gazebo (a titolo meramente esemplificativo: rottura del telo cinema, rottura degli impianti di illuminazione ed idraulico del gazebo) nonché a copertura di eventuali danni al piazzale in uso per un massimale non inferiore a Euro 50.000,00;
b) garanzia a copertura di eventuali danni al giardino derivanti dalla mancata custodia o mancata chiusura del parco dopo le ore 24.00, per un massimale non inferiore ad Euro 20.000,00;
c) idonea garanzia per danni a persone occorsi durante le manifestazioni indette dallo stesso, essendo Egli responsabile di ogni danno, inconveniente o sinistro che possa derivare a terzi dell'esistenza della concessione.

Le garanzie di cui sopra saranno svincolate ad avvenuto accertamento dell'integrità del bene concesso e dello stato dei luoghi contermini e ciò ferma restando la responsabilità verso terzi del concessionario.

8 – CANONE

Il corrispettivo del canone concessorio viene compensato dal corrispettivo delle prestazioni di servizi richiesti al concessionario.

Poiché il principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la contabilità finanziaria rilevi le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi, è sorta la necessità di attribuire un valore da contabilizzare sia per il canone concessorio che per le prestazioni di servizi richiesti al concessionario.

Il canone concessorio per l'uso del gazebo e del piazzale antistante è stato valutato dallo Scrivente Servizio in Euro 500,00 mensili (nel calcolo di tale importo sono stati considerati molteplici elementi valutativi tra cui il valore degli impianti tecnologici presenti sul gazebo ed il riferimento alla COSAP per l'utilizzo del piazzale antistante, applicati i dovuti correttivi visto l'utilizzo limitato ad ore serali, a giardino chiuso, in ambiente esterno, per un numero limitato

di giorni mensili).

Il corrispettivo mensile per le prestazioni di servizi richiesti al concessionario, a compensazione del canone concessorio sopra indicato, è stato valutato dallo Scrivente Servizio rapportando l'attività di pulizia richiesta al concessionario con il costo medio di servizi di pulizia svolti in centro città dalle ditte appaltatrici del Comune nonché le richieste attività di controllo/presidio sull'area e di gestione materiale del gazebo nel corso di manifestazioni/eventi organizzati da soggetti (gruppi – associazioni – scuole - privati ecc.) autorizzati dal Comune ai sensi del vigente Regolamento sul Verde.

Il corrispettivo del canone concessorio è di Euro 500,00 mensili per un totale di Euro 2.000,00 per il periodo 1° giugno - 30 settembre di ogni anno, per complessivi Euro 6.000,00 per l'intera concessione triennale, importo pari al corrispettivo delle prestazioni di servizi richiesti al concessionario.

9 - REVOCA

La presente concessione è soggetta a revoca nel caso di sopravvenuta necessità di superiore interesse pubblico, senza obbligo per il Comune di corrispondere indennizzi di qualsiasi genere.
La revoca verrà inoltre disposta con effetto immediato, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, nel caso di inadempimento agli obblighi dalla presente concessione, ove il concessionario - diffidato a provvedervi - non si adegui entro il termine indicato nella diffida stessa.
Qualora la concessione dovesse essere revocata, si potrà procedere ad una nuova assegnazione ad altro soggetto utilmente collocato in graduatoria, fino a completo scorrimento della stessa.
In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata al concessionario analoga concessione né qualsiasi autorizzazione allo svolgimento di attività di animazione per un periodo di 24 mesi ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento sul Verde.

10 - RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario può rinunciare per giusta causa alla presente concessione dandone formale comunicazione al Comune di Trieste con preavviso di 15 giorni.
Qualora il soggetto concessionario dovesse recedere dalla concessione, si potrà procedere ad una nuova assegnazione ad altro soggetto utilmente collocato in graduatoria, fino a completo scorrimento della stessa.

11 - CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia inerente o conseguente alla presente concessione, non definibile in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.

12 - SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della presente concessione saranno a carico del Concessionario.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. ing. Enrico CORTESE)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO
CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X
DATA FIRMA: 09/05/2017 16:22:20
IMPRONTA: 41C4016D54A17A38F081C3D3B85D91A29F0FCCB6F41F45106443F2A9DDA7BEA1
9F0FCCB6F41F45106443F2A9DDA7BEA1DA307B8BFFB0B3714DDA79B3D0855D50
DA307B8BFFB0B3714DDA79B3D0855D50F660E79E9BB37A5590D52D077E004733
F660E79E9BB37A5590D52D077E004733C35C827D38746766764B8A8D5541C9A0